



**TRIBUNALE DI PADOVA**

**Prima sezione civile**

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino, nel procedimento ex articolo 702 bis c.p.c. iscritto al n. \_\_\_\_\_ RG, promosso con ricorso da

\_\_\_\_\_,  
e \_\_\_\_\_, con gli avv.ti G \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e M: \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_  
- ricorrenti -

nei confronti di

\_\_\_\_\_, con gli avv.ti S \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_  
L R \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e M \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, con gli avv.ti S \_\_\_\_\_  
P \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ I R \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ e M \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_  
- resistenti -

**Oggetto: diritto finanziario**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

I signori \_\_\_\_\_ : I \_\_\_\_\_ (questi ultimi quali successori di \_\_\_\_\_  
hanno citato in giudizio \_\_\_\_\_, riferendo che la  
stessa \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avevano sottoscritto in data 14/6/2000  
per il tramite di \_\_\_\_\_ l'acquisto del fondo comune di  
investimento gestito dalla \_\_\_\_\_, provvedendo

a versare la somma di lire 100.000.000 (euro 51.645,69). Denunciavano la nullità del contratto quadro, sostenendo che il contratto per la negoziazione non fosse stato concluso (pag. 3 ricorso) e che "la mancanza di un contratto quadro valido si ripercuote sull'atto di acquisto conferito nel corso del rapporto" (pag. 5 ricorso); la nullità del contratto ex art. 30, comma 7, TUF, "in ragione dell'omessa indicazione della facoltà per l'investitore di recedere nel termine di sette giorni"; la violazione degli obblighi di comportamento previsti a carico dell'intermediario; l'inadeguatezza dell'operazione; il conflitto di interessi in cui aveva operato l'intermediario; la responsabilità della società di gestione sia a titolo contrattuale che extracontrattuale ex art. 2049 c.c., atteso che il forte legame tra i due istituti consentiva di ricostruire "un rapporto di immedesimazione organica, o quantomeno nesso di occasionalità necessaria tra qualifica rivestita ed attività esercitata", da cui discendeva la responsabilità della società di gestione del risparmio "quale soggetto che ha conferito alla [redacted] all'incarico di promuovere prodotti finanziari o di investimento" ed è quindi "responsabile dei danni arrecati dall'intermediaria a terzi".

I ricorrenti chiedevano quindi che, dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto relativo ai fondi comuni di investimento sottoscritto il 14/6/2000, ovvero in via subordinata accertato il grave inadempimento imputabile alla banca convenuta o alla società di gestione e risolto quindi il contratto di investimento, la banca convenuta e/o la società di gestione fossero in ogni caso condannate in solido a rimborsare ex articolo 2033 c.c. la complessiva somma di euro 51.646,69. In via alternativa chiedevano la condanna delle

resistenti al risarcimento dei danni subiti quantificati nella medesima somma.

Si costituiva nel procedimento \_\_\_\_\_, depositando il contratto di "negoziazione" firmato dagli investitori (documento 4), sostenendo che in ogni caso la mancanza della contratto quadro non comporterebbe automaticamente la nullità dell'ordine di negoziazione; riferendo che gli investitori erano stati informati in ordine alla facoltà di recesso nel prospetto informativo consegnato in occasione dell'investimento (documento 8); negando gli addebiti in ordine alla condotta dell'intermediario; sostenendo l'adeguatezza dell'acquisto al profilo degli investitori ed alle loro condizioni economiche; negando la sussistenza del conflitto di interessi ed in ogni caso eccependo la prescrizione della relativa azione; affermando l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto; con riferimento alla domanda risarcitoria, sosteneva la resistente l'assenza di prova del danno e del nesso causale ed invocava il concorso di colpa degli investitori ex art. 1227 c.c.; in via riconvenzionale chiedeva comunque la condanna della \_\_\_\_\_ alla restituzione dell'importo di euro 28.216,78, rimborsato alla ricorrente a seguito del disinvestimento, oltre agli interessi sulla somma dalla data di percezione fino a saldo, con compensazione delle reciproche poste.

Si costituiva anche \_\_\_\_\_, affiancandosi alle difese di \_\_\_\_\_ ed evidenziando che non potevano essere sollevate nei suoi confronti le doglianze relative alla condotta dell'intermediario; in particolare negava la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., non configurandosi la posizione di "committente" in capo

alla società di gestione rispetto alla società intermediaria, trattandosi di enti distinti ed autonomi.

All'udienza dell'1/2/2012 i ricorrenti evidenziavano con riferimento alla domanda di nullità del contratto di negoziazione che il "contratto di intermediazione dell'1/6/2000 prodotto ex adverso è privo della sottoscrizione della banca, che quindi non ha manifestato alcuna volontà espressa di accettare la proposta formulata dei clienti": la questione appare dirimente nella soluzione della controversia e le società resistenti hanno sostenuto l'inammissibilità della domanda in quanto si tratterebbe di domanda nuova non rassegnata nel ricorso introduttivo (memoria 1.3.2012).

Le resistenti hanno poi al riguardo sostenuto che il documento 4 rappresenterebbe una proposta indirizzata all'intermediaria, che vi ha dato esecuzione sensi dell'articolo 1327, comma 1, c.c., così determinando la conclusione del negozio: il contratto sarebbe stato quindi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

Ancora, ha sostenuto parte resistente che "la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga, come nella specie, ad opera della parte stessa".

Da ultimo ha invocato l'inammissibilità della domanda di nullità, sostenendo la contrarietà a buona fede e correttezza.

\*\*\*\*\*

#### **L'eccezione di nullità del contratto quadro.**

Ritiene il tribunale che la causa possa essere decisa sulla base della

assorbente eccezione di nullità del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento: l'articolo 23 TUF impone che detto contratto abbia forma scritta ad substantiam ma nel caso di specie detto contratto scritto manca.

L'eccezione non pare essere stata sollevata tardivamente dai ricorrenti: gli stessi sin dall'atto introduttivo (come testualmente riportato) avevano denunciato l'assenza di un contratto scritto ex art. 23 TUF e per le ragioni che si diranno detto contratto nel caso di specie risulta assente. A verbale 1.2.2012 è stata resa solo una ulteriore specificazione delle ragioni della (già) sollevata nullità formale del contratto.

Va peraltro al riguardo sottolineato sin d'ora come la questione sollevata da parte ricorrente non sia se il documento denominato "richiesta di apertura rapporti" (doc. n. 4 ) abbia o meno contenuto tale da poter integrare un valido contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF, quanto piuttosto - a monte - se il documento possa ritenersi valido contratto in assenza della sottoscrizione della banca intermediaria: cosicché tutte le difese di parte resistente in ordine al contenuto del documento non risultano pertinenti, atteso che nel caso di specie viene posta in dubbio la validità del negozio per un aspetto formale, che non attiene al contenuto dello stesso.

Nel caso di specie il documento 4 depositato da e dalla stessa parte denominato "contratto di negoziazione" (pur non risultando in alcuna parte del documento detta dizione) non può in realtà configurarsi come tale: il documento riporta nell'intestazione la denominazione di "richiesta di apertura rapporti" ed è indirizzato a "Spettabile c. ";

si conclude con una doppia firma degli investitori a pagina 3 del documento e segue al paragrafo 8 l'attività di identificazione degli investitori da parte dei promotori finanziari, ma manca qualsiasi sottoscrizione per accettazione da parte del destinatario della "richiesta di apertura rapporti".

Il fatto che al paragrafo 6 gli investitori incarichino di raccogliere e negoziare gli ordini relativi agli investimenti finanziari risulta del tutto irrilevante; come anticipato, non è in discussione il contenuto del documento, ma il fatto che lo stesso configuri una mera proposta contrattuale, cui non è seguita alcuna accettazione: l'incarico di negoziazione quindi era solo oggetto della richiesta da parte degli investitori, cui non è formalmente seguita una risposta della banca.

Deve quindi concludersi nel senso dell'assenza di un contratto ex art. 23 TUF, giacché alla proposta contrattuale non risulta essere seguita alcuna accettazione, senza che possa in alcun modo configurarsi una convalida del rapporto negoziale per effetto della sua esecuzione. Infatti, "il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass. n. 26826/2006).

Ne consegue che le singole successive operazioni di investimento sono state eseguite senza valido supporto contrattuale e quindi senza titolo, senza che possa affermarsi che la forma scritta del singolo ordine garantisca validità all'operazione. Si tratta infatti di meri atti esecutivi di un rapporto contrattuale che trova la propria unica fonte nella "contratto quadro", la cui disciplina

formale va necessariamente rintracciata nel menzionato art. 23 TUF.

Venendo ora alle ulteriori difese di parte resistente sul punto, non appaiono applicabili al caso concreto i principi di cui all'art. 1327/1 c.c.: la norma stabilisce che "qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione deve eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione".

Ebbene nel caso di specie manca "la richiesta del proponente", la prassi della conclusione distanza non è giustificata dalla natura dell'affare o da uno specifico uso ed anzi è incompatibile con il requisito della forma scritta ad substantiam prescritta per il contratto di intermediazione dall'art. 23 TUF.

Ancora, va sottolineato come non valga a colmare la lacuna il fatto che il documento 4 sia stato depositato in causa dalla banca convenuta.

Sotto un primo profilo va osservato che il documento citato non costituisce un contratto cui manchi la firma di uno dei contraenti, ma rappresenta – si ribadisce – una mera proposta contrattuale cui non è seguita l'accettazione: non manca quindi la sola sottoscrizione della banca intermediaria, ma anche la sua dichiarazione di volontà di accettare la proposta.

Sotto altro profilo va comunque ricordato come configuri principio giurisprudenziale consolidato che "la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato" (si legga

per tutte Cass. n. 2826/2000).

Ebbene da un lato – anche prescindendo dalla non perfetta identità tra i contraenti e gli odierni ricorrenti - il promovimento dell'odierno giudizio da parte degli investitori, sollevando come prima difesa la questione di nullità del contratto di intermediazione, va interpretato come revoca al consenso prestato all'atto della firma in data 1.6.2000: e la produzione in giudizio del documento contrattuale da parte della banca convenuta è pacificamente venuto successivamente a detta revoca.

Dall'altro lato, a prescindere dalla revoca o meno del consenso da parte del contraente sottoscrittore, va sottolineato come la produzione in giudizio determini il perfezionamento del contratto ex nunc: nel senso che se la produzione in giudizio equivale a prestazione del consenso, i due consensi si incontrano solo all'atto di detta produzione documentale e quindi anche il contratto si perfeziona solo in questo momento storico. Ne consegue che, trattandosi di rapporto di durata già in esecuzione, tutto ciò che è avvenuto prima del deposito del documento in giudizio non era supportato da un valido rapporto contrattuale: nel caso di specie le operazioni di investimento contestate in causa, che non potrebbero quindi in ogni caso essere salvate dalla nullità.

Infine, non condivide il tribunale la tesi di parte resistente in ordine alla contrarietà a buona fede della difesa dei ricorrenti imperniata sulla nullità del contratto di intermediazione per difetto di forma scritta.

La "sanzione civilistica" prescritta dall'articolo 23 assume natura "protettiva" e rimane quindi per espresso disposto di legge (comma 3) nella

disponibilità del cliente. La tesi esposta dal tribunale appare del resto conforme all'orientamento della Suprema Corte, laddove ha affermato che "occorre allora prender le mosse dall'art. 23 del tuf, il quale dispone espresamente che i contratti relativi alla prestazione di servizi d'investimento debbono essere redatti per iscritto (...). L'inosservanza di tale disposizione determina la nullità del contratto, deducibile però solo da parte del cliente, onde si è soliti a tal riguardo parlare di nullità relativa, o anche di nullità di protezione" (in motivazione Cass. SSUU 28432/2011).

#### **Gli effetti restitutori**

Non è contestato che vada applicato alla fattispecie l'articolo 2033 c.c. che stabilisce: "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti ed agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".

Andrà quindi restituita agli investitori la somma versata al momento della sottoscrizione del fondo comune di investimento (documento 6 banca „ si tratta del complessivo importo di euro 51.645,69. La restituzione andrà peraltro operata da parte di „ risultando questo l'istituto che ha incassato la somma.

Quanto alla decorrenza degli interessi, non risulta adeguatamente evidenziata la malafede dell'istituto accipiens, che anzi è estraneo alle ragioni dell'odierna pronuncia di nullità, che riguarda il contratto di intermediazione intercorso tra gli investitori e !

Come chiesto da parte resistente, i ricorrenti andranno però condannati a

restituire a ..... la somma già incassata in data 12/4/2010 a seguito della richiesta di disinvestimento (documenti 10, 11 e 11 bis .....): si tratta del complessivo importo di euro 28.216,78 oltre interessi legali dalla data della domanda, non configurandosi alcuna malafede in capo agli investitori.

Configurandosi reciproche poste di dare ed avere tra i ricorrenti e ....., può operare la compensazione richiesta dalla resistente, che andrà quindi condannata a versare ai ricorrenti la somma di € 23.428,91, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Non può invece configurarsi alcuna forma di responsabilità extracontrattuale nei confronti di ..... gestione fondi ex articolo 2049 c.c., giacché appare del tutto condivisibile la tesi difensiva della resistente per cui il rapporto tra detta società e l'intermediaria banca ..... non è ascrivibile al rapporto tipico disciplinato dalla norma citata.

#### **Conclusioni.**

Dichiarata la nullità del contratto di prestazione dei servizi di investimento concluso tra gli investitori e ..... in data 1.6.2000, ..... va condannata a versare ai ricorrenti la somma di € 23.428,91, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Va rigettata la domanda ex articolo 2049 c.c. formulata dai ricorrenti nei confronti di .....

Le spese, liquidate in dispositivo d'ufficio in assenza di nota, seguono la soccombenza.

~~Dall'articolo 702 bis/III c.p.c. discende la provvisoria esecutività della~~

Dall'articolo 702 bis/III c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.


**PQM**

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, pronunciando nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. in epigrafe indicato (n. 3233/2011 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:

- dichiara la nullità dell'operazione di investimento 14.6.2000;
- condanna [redacted] a versare ai ricorrenti la somma di € 23.428,91, oltre interessi legali dal 6.6.2011 al saldo;
- rigetta la domanda ex articolo 2049 c.c. formulata dai ricorrenti nei confronti di I [redacted];
- condanna entrambe le resistenti in solido alla rifusione integrale delle spese sostenute dai ricorrenti, liquidate d'ufficio in € 210,00 per spese non imponibili, € 1200,00 per diritti ed € 4000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.

Padova, 31.7.2012

Il Giudice

*Maria Antonia Maiolino*  


Depositato in cancelleria  
Padova 7-9-12  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Santina Conti

EMIATA COMUNICAZIONE  
TELEMATICA IL 13 SET 2012  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Santina Conti